



Comune di
TRIPI - ABAKAINON

REGOLAMENTO della COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER) DI TRIPI-ABAKAINON

1. OGGETTO

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alla vita associativa dell'associazione "C.E.R. TRIPI-ABAKAINON" (nel prosieguo "associazione"), nonché il funzionamento e le prerogative dei suoi organi, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto nello Statuto dell'Associazione, la quale è pertanto retta, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, dal presente Regolamento, che vincola tutti gli Associati.

Il presente Regolamento è specificatamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati nell'articolo 3 dello Statuto, a diretto vantaggio degli Associati.

2. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 2.1

Partecipazione

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee, con diritto di parola e di voto, tutti gli associati in regola con il versamento delle rispettive quote associative.

Le votazioni avvengono in forma palese.

L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo, anche virtuale, indicato per tempo dal Presidente del Consiglio Direttivo.

2.2 Delega

Ogni Associato in regola con la sua posizione associativa può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato.

Ogni Associato ordinario non può rappresentare più di 2 (due) Associati con diritto di voto in Assemblea.

La scheda di delega, firmata dal delegante, accompagnata da copia di un documento di identità e redatta su apposito modulo cartaceo o strumento digitale messo a disposizione dall'Associazione, dovrà contenere il nome e cognome del delegato e del delegante può essere revocata dall'Associato delegante solo se lo stesso è presente in Assemblea.

In assenza dei già menzionati requisiti o nel caso in cui le deleghe rechino correzioni o cancellature

nel nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.

La scheda di delega, in formato cartaceo o digitale, deve essere nelle disponibilità del Segretario/Referente all'inizio dell'Assemblea.

2.3 Prerogative specifiche

All'assemblea compete la determinazione dell'ammontare della quota associativa per ciascuna categoria di associato, come indicate nel presente regolamento. Tale determinazione viene stabilita sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo.

L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla rideterminazione delle quote.

Su tali argomenti l'assemblea decide con la maggioranza e il quorum di cui all'art.21, primo comma, cod. civ.

All'assemblea degli associati, sulla scorta della relazione sull'andamento dell'associazione redatta dal Consiglio Direttivo, compete la definizione dei criteri distributivi dei benefici di energia condivisa dall'associazione per ciascuna categoria di Soci, come indicati nel presente Regolamento. Tale definizione viene stabilita sulla base delle esigenze e necessità dell'associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, dell'andamento economico dell'associazione e della normativa applicabile.

L'assemblea provvede alla rideterminazione dei criteri distributivi ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

3. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne avvisi la necessità, o su richiesta di 1/3 degli associati.

L'assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima tramite e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede dell'associazione o pubblicato sul sito internet dell'associazione o altro strumento/piattaforma di gestione online, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

4. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

4.1 Poteri

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge e allo Statuto, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per Statuto o Regolamento demandati all'Assemblea.

In ogni riunione, valuta l'andamento generale ed economico dell'associazione e della sua gestione in relazione al perseguimento dei fini associativi come previsto dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo valuta e prende i necessari provvedimenti per il migliore, più efficace ed efficiente perseguimento degli scopi associativi, in particolare in merito allo sfruttamento degli impianti di produzione da FER in applicazione alla normativa incentivante applicabile.

Inoltre, il Consiglio Direttivo decide in merito a ogni possibile eventuale ulteriore iniziativa da intraprendere in linea con e in funzione allo scopo dell'associazione in materia di energie rinnovabili e benefici ambientali.

4.2 Adempimenti obbligatori

Il Consiglio Direttivo almeno una volta in 6 (sei) mesi verifica l'andamento dell'Associazione depositando relazione scritta da inviare mezzo mail o tramite canale digitale alternativo ai soci dell'associazione.

4.3 Prerogative specifiche

Al Consiglio Direttivo compete ogni potere in merito alla stipula, esecuzione, gestione e risoluzione dei contratti ed accordi necessari al perseguimento dello scopo associativo e al funzionamento dell'Associazione stessa.

In particolare, compete al Consiglio Direttivo ogni decisione in merito a contratti, accordi e obbligazioni di qualsivoglia natura che garantiscano all'associazione:

- la disponibilità degli impianti posseduti dall'associazione;
- I servizi necessari all'ottenimento e distribuzione agli associati dei benefici in applicazione della relativa normativa;
- In generale, tutti i servizi necessari al migliore funzionamento dell'associazione stessa.

Su tali argomenti l'assemblea degli associati decide a maggioranza assoluta.

5. CATEGORIE DI ASSOCIATI

5.1 Ammissione

L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi pregiudizio di sesso, nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica.

Ai sensi dello Statuto, l'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati da redigersi e presentare tramite le modalità predisposte dall'associazione e pubblicate sul sito istituzionale del Socio Fondatore, ovvero il Comune di Tripi-Abakainon.

In particolare, l'acquisizione potrà avvenire tramite l'utilizzo di un portale digitale messo a disposizione dall'associazione, previa registrazione da parte del richiedente.

L'ammissione può avvenire durante finestre temporali periodiche, proposte dal Consiglio Direttivo in funzione dell'andamento e del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'associazione e validate dall'assemblea degli associati.

Con la domanda di ammissione, l'associato presta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini necessari al raggiungimento dello scopo associativo, ivi incluso, nel rispetto della normativa applicabile, il trattamento dei medesimi da parte di terzi per l'espletamento delle procedure necessarie alla gestione ed esecuzione dei contratti di cui l'associazione è parte, necessari al perseguimento dello scopo statutario.

5.2 Categorie di Associati

Ai sensi dello Statuto, Soci si dividono nelle seguenti Categorie:

- Associati **Consumer**
- Associati **Prosumer**
- Associati **Producer**

Ciascuna categoria ha le caratteristiche individuate dallo Statuto, da integrarsi con quanto indicato nel presente Regolamento.

6. QUOTE ASSOCIATIVE

Ciascun associato è tenuto al pagamento della quota di associazione annuale, che può variare in base alla categoria di appartenenza.

Tali quote possono essere rideterminate dall'assemblea sulla base delle esigenze e necessità anche economiche dell'associazione ai fini di perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in occasione dell'approvazione di bilancio.

Le quote associative saranno trattenute dall'associazione al momento dell'erogazione dei benefici economici derivanti dall'energia elettrica condivisa dai membri dell'associazione. La quota associativa è invece sempre e comunque pari a zero per i soci che si trovino in condizioni di povertà energetica.

Nel caso in cui l'ammontare dei benefici economici non sia sufficiente a coprire la quota associativa, l'associato dovrà provvedere a versare direttamente la quota associativa entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'anno fiscale, onde evitare la perdita del diritto di associato, come previsto all'art. 5 dello Statuto dell'Associazione.

7. CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI

A ciascun associato spetta di ricevere dall'associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa all'interno della comunità, al netto delle spese trattenute dall'associazione, sulla base dei parametri e le regole definite nell'allegato 1 al presente Regolamento, e che includono anche l'utilizzo di parte dei benefici economici per promuovere iniziative di contrasto alla povertà energetica, secondo le modalità che ritiene più opportune.

Tali parametri possono essere rideterminati dall'assemblea, a maggioranza qualificata del 75% dei soci, sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi le necessità.

Il totale dell'ammontare della retrocessione per ogni associato avverrà in continuità con la modalità utilizzata per la redistribuzione dei benefici e secondo le regole definite.

I benefici saranno retrocessi a ciascun associato mezzo di bonifico bancario, con cadenza annuale entro tre mesi dalla chiusura dell'anno fiscale relativo.

8. GRUPPO D'ACQUISTO

La comunità energetica, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, può agire anche da gruppo di acquisto. I benefici derivanti dalla contrattazione collettiva possono tradursi direttamente nel risparmio in bolletta per i soci che potranno eventualmente e liberamente decidere di sottoscrivere contratti di fornitura energetica a tariffe agevolate.

ALLEGATO 1 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI

A ciascun associato spetta di ricevere dall'associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa all'interno della comunità al netto delle spese di gestione dell'associazione, opportunamente documentate e che includono:

- Corrispettivo delle quote associative annuali come descritto all'art.6 del presente Regolamento;
- Spese di gestione ordinaria dell'associazione, quali spese di segreteria, strumenti di gestione informatici o altre spese opportunamente documentate.

Le regole di ripartizione sono individuate secondo due criteri:

- Introduzione di strumenti di contrasto alla povertà energetica, che prevede una quota parte da destinare ad associati che si trovino in condizione di povertà energetica secondo gli indicatori definiti dall'Osservatorio Europeo della povertà energetica (OPOV), ossia il consumo energetico troppo basso, il ritardo di pagamento delle bollette, la quota reddito dedicata alla spesa energetica troppo elevata e la incapacità di mantenere la casa adeguatamente calda d'inverno (o fredda d'estate) collegata alla presenza di gravi problemi di qualità dell'abitazione;
- Ripartizione basata sulla quantità di energia condivisa, tra immessa e prelevata, all'interno della comunità, in base al rapporto periodico e calcolo fornito dal GSE.

Sono di seguito riportate le percentuali di ripartizione dei benefici ottenuti, al netto delle spese di gestione dell'Associazione, verso gli Associati:

- **45%** dei benefici verso gli associati Producer o Prosumer, da distribuire proporzionalmente in base alla relativa quota parte di energia prodotta e condivisa;
- **45%** dei benefici verso gli associati Consumer e Prosumer, da distribuire proporzionalmente in base alla relativa quota parte di energia prelevata e condivisa;
- **10%** dei benefici verranno trattenuti dall'associazione come fondo cassa per far fronte alle spese di gestione straordinarie.

Resteranno inoltre nella disponibilità dell'associazione la quota parte di benefici spettanti al Comune di Tripi-Abakainon, in quanto socio Prosumer, da destinare ad attività interne all'associazione o attività solidali destinate al contrasto della povertà energetica.

La ripartizione dei benefici derivanti dalla condivisione di energia prodotta da membri della comunità esterni all'Associazione che partecipano come "Produttori esterni alla configurazione" verrà determinato di volta in volta, tramite accordo contrattuale da prevedere direttamente tra l'associazione e il producer esterno alla configurazione e validato dall'assemblea degli associati.



COMUNE DI TRIPI

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato
sul sito informatico di questo comune.....*Tripi-Abakainon*
dal *24-04-2026* al *11-05-2026*.....

Dalla Resid. Municipale ad i.....
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE II SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TRIPI

Provincia di Messina

Via F. Todaro n. 63
98060 TRIPI - ME
Cod. Fisc. n. 83030250837
P. I.V.A. n. 0203303083

protocollo@pec.comune.tripi.me.it
protocollo@comune.tripi.me.it
Tel. 0941/82014- 82376 fax. 0941/82380

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA (CER) DI TRIPI-ABAKAINON

Il presente Regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Tripi-Abakainon, è composto da n. 8 articoli;

- E' stato adottato con Delibera di C.C. n. 14 del 27/04/2026, resa immediatamente esecutiva, pubblicato sul sito informatico di questo Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 29/04/2026 al 14/05/2026;
- E' entrato in vigore il 15/05/2025.

Tripi, li 22/05/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE